

F. Agliata, A. Allini, N. Aversano, A. Caldarelli, F. Capalbo, F. Di Carlo, C. Fiondella
G. Ginesti, A. Incollingo, M. Lucchese, R. Macchioni, M. Maffei, R. Maglio
F. Manes Rossi, G. Sannino, P. Tartaglia Polcini, D. Tuccillo

Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS

a cura di

Alberto Incollingo e Riccardo Macchioni

prefazione di Lucio Potito

QUINTA EDIZIONE



Giappichelli

Capitolo 1

L'informazione di bilancio e i principi contabili internazionali

di *Riccardo Macchioni*

SOMMARIO: 1. Lo scenario di riferimento. – 2. Il modello di bilancio italiano: tratti evolutivi. – 3. I principi contabili internazionali: cenni generali. – 3.1. (*segue*): l'adozione e l'omologazione in ambito comunitario. – 4. Il modello di bilancio IASB: prime riflessioni e rinvio.

1. Lo scenario di riferimento

La *comunicazione aziendale vincolata* continua ad attraversare delle fasi di intenso mutamento, in linea con il naturale rinnovarsi delle esigenze conoscitive che ruotano intorno alle organizzazioni produttive e, segnatamente, per quel che attiene al contesto comunitario, a seguito delle tante sollecitazioni promosse da un vivace e diffuso processo di *unificazione contabile*.

La maggior parte delle aziende, di qualsiasi tipologia e pure di non grandi dimensioni, si colloca ormai in un ambiente estremamente dinamico e composito, al cui cospetto i tradizionali strumenti d'informazione esterna denunciano dei limiti alquanto marcati.

Principalmente, è il *modello di bilancio* ad aver spesso dimostrato l'esistenza di carenze strutturali.

A parte l'incapacità del documento ad accogliere in modo adeguato taluni caratteri rilevanti dell'impresa (e del suo valore economico), alla base vi è la fisiologica relatività delle stime e delle congetture di periodo, cui si aggiunge la difficoltà – mai appieno risolta – di un contemporaneo appagamento delle numerose categorie di destinatari che si interessano a quel messaggio contabile, cioè di coloro che li cercano, dalle rispettive angolazioni, un'intelligibile fonte di ispirazione per le decisioni da intraprendere, di matrice economica e non.

In altri termini, soprattutto per la *dipendenza dal sistema scritturale* e per la *parzialità delle sue prospettive*, il bilancio ordinario non è in grado di recepire ogni fattore economicamente significativo (come accade, ad esempio, per alcune risorse immateriali o intangibili), né riesce a soddisfare tutte le pretese informative degli *stakeholders* (soci, investitori, dipendenti, clienti, fornitori e altri ancora), ciascuno con peculiari aspettative e scopi decisionali.

La questione è ben più articolata di quanto si debba sintetizzare nelle presenti pagine.

Nel corso degli anni, si è assistito (e si assiste tuttora) a sensibili oscillazioni nel *contenuto* e nelle *finalità* da assegnare ai conti annuali (e ai conti intermedi), con alterne conseguenze sui criteri di formazione delle singole misure e sull'espressione periodica del reddito e del capitale.

I *principi unificatori* del documento pubblico sono in continuo cambiamento, perché si modificano progressivamente i livelli di complessità dell'azienda e i rapporti di questa con l'ambiente.

Il contenuto e le finalità del bilancio, pertanto, vanno ripetutamente monitorati; e la vasta letteratura in materia testimonia un *relativismo* di per sé irrisolvibile, se non con un riassetto «a intervalli» del paradigma di fondo.

Ciò posto, è pressoché superfluo rammentare come nei paesi anglosassoni, di tipo *common law*, la tangibile percezione di tali problematiche abbia portato, da tempo, all'introduzione dei c.d. *principi contabili di generale accettazione*.

Le pressioni provenienti da uno scenario economico notevolmente evoluto, unite all'assenza di norme codificate, hanno demandato la disciplina contabile alla diretta iniziativa della prassi professionale: si è stimolato, dunque, un pronto e razionale allestimento di *canoni e procedure tecniche* idonee a *standardizzare* le soluzioni da seguire per la preparazione dei bilanci (in chiave di iscrizione, valutazione e rappresentazione degli eventi di gestione), poi da *armonizzare* tramite una condivisa diffusione sovranazionale.

Dell'utilità e dei limiti dei principi contabili si è discusso a lungo in dottrina.

La loro statuizione circoscrive intorno al bilancio un *perimetro concettuale* – sia per il *compilatore*, sia per i *terzi destinatari* del documento – e consente, così, di riconoscere e di controllare le modalità con cui lo stesso è stato redatto (si pensi, ad esempio, alle prime esigenze di «certificazione» dei bilanci).

Di sicuro, non va nemmeno dimenticato che si tratta di *regole convenzionali*, per definizione non risolutive, dacché frutto di istanze particolari e compromessi; regole che richiedono una profonda conoscenza delle vicende aziendali e da testare nella loro tenuta applicativa, se del caso con rivisitazioni e adattamenti, sempre ponderandone il rigore metodologico, nonché l'auspicata coerenza, teorica e operativa, che sappia elevarle al di sopra di semplici «raccomandazioni» rivenienti dalla prassi.

Il profilo appena abbozzato si aggancia alla realtà dell'Europa continentale e al contributo che i principi contabili si trovano a rivestire nei sistemi *civil law*, ovvero al confronto di un quadro prescrittivo fortemente vincolante.

In siffatti ordinamenti, i principi contabili sono inizialmente subentrati quale supporto tecnico *extra legem*, anche se il ruolo integrativo e/o suppletivo del dettato giuridico ne ha gradualmente avvalorato l'adozione.

Il problema, naturalmente, è duplice: da un lato, per la posizione subalterna che gli *standards* assumono rispetto a prescrizioni di legge e, dall'altro, per l'inabilità della norma a coprire ogni circostanza degna di trattamento scritturale.

In Italia, una simile discordanza è stata vissuta con travaglio da parte degli organismi deputati all'elaborazione dei principi locali.

In effetti, la *standardizzazione in ambito nazionale* è stata finora concepita in ossequio ai precetti civilistici e, per certi versi, fiscali; sicché, i principi emanati dalla pratica professionale sono stati imbrigliati in capillari clausole del diritto, non di rado finendo col sacrificare la razionalità di talune proposte a causa del mancato superamento del *test* di compatibilità normativa (si pensi, ad esempio, agli ostacoli vissuti dal principio della prevalenza della sostanza sulla forma o alla faticosa immissione del *fair value*).

Annesso discorso riguarda la complementare *armonizzazione* di canoni e procedure di rilevazione.

L'ingresso dei principi contabili è stato salutato con favore, sin dall'origine, anche nella speranza di una comunanza di comportamenti in senso geografico, vale a dire con la preparazione di stabili soluzioni tecniche (cioè, standardizzate) da diffondere e da condividere al di là dei confini locali (cioè, armonizzate).

Non v'è dubbio, però, che il fine sia stato parzialmente disatteso.

In Italia, come in molti altri Paesi Europei, l'ordinamento ha fissato delle specifiche disposizioni, non del tutto coordinate con l'esterno, bensì selezionate nei larghi spazi opzionali concessi dalle direttive comunitarie in tema di bilancio. Disposizioni che sono rimaste talvolta isolate, perché proprie di un dato contesto, e che hanno gioco forza relegato i principi contabili in condizione subordinata, quasi marginale, fino a imporre delle soluzioni scollegate con quanto suggerito, in fattispecie analoghe, dagli *standard setters* stranieri.

Da qui, i successivi passi con cui, per risolvere una trama così contraddittoria, si è pervenuti all'*estensione «legale»* dei principi contabili internazionali.

Come si dirà nel prosieguo, degli appositi *regolamenti comunitari* rimandano precise *categorie societarie* – per *obbligo* o per *facoltà* – all'esclusiva adozione dei principi contabili sanciti dall'*International Accounting Standards Board* (d'ora in avanti, pure IASB).

Le pagine che seguono saranno dedicate ai tratti salienti di questo trapasso, non solo per le principali implicazioni derivanti dall'impiego dei nuovi principi, ma anche per le conseguenze che tale rinnovata impostazione suscita sul sistema dei valori di bilancio.

2. Il modello di bilancio italiano: tratti evolutivi

Prima di soffermarsi sull'odierna portata dei principi contabili internazionali, è utile fornire un succinto richiamo evolutivo alla *situazione italiana*, se non altro per una ricostruzione del tessuto ove i suddetti principi si vanno a inserire.

In effetti, se è vero che una diffusa mutuazione delle regole internazionali può rivelarsi proficua sul piano dell'omogeneizzazione del linguaggio contabile, è altrettanto vero che un miglioramento in termini di «utilità» va giudicato in funzione delle richieste che promanano dal particolare ambiente economico, dalle caratteristiche delle aziende che vi operano e dallo scenario competitivo in cui queste ultime si cimentano, anche attraverso la selezione e lo scambio di appropriati flussi informativi. Non è il caso di risalire alle prime proposizioni dottrinarie, in parte superate dagli sviluppi della disciplina nostrana¹.

Rispetto al passato, infatti, è del tutto assodata l'idea del bilancio di esercizio come *strumento di informazione esterna*, indirizzato a una pluralità di destinatari – quali detentori di una pluralità di pretese conoscitive – e avente ad oggetto l'individuazione e la rappresentazione quali-quantitativa del *reddito prodotto*, nonché del correlato *capitale di funzionamento*².

La comunicazione di bilancio mira ad assumere un'*intelligibilità* globale, garantita da contenuti *comprensibili* e *neutrali*, e perciò idonea a trasmettere, almeno tendenzialmente, valori *veritieri* e *attendibili* (per l'accertabilità e la credibilità dei criteri che ne sottendono la determinazione), nonché *comparabili* (per la raffrontabilità delle poste, spaziale e temporale)³.

Insomma, la propensione esterna del bilancio non è in discussione.

¹ Ai suoi albori, prevalendo le aziende di piccole dimensioni e di scarsa complessità produttiva, il bilancio nasce con una *connotazione interna*, per la pura rendicontazione dei saldi di periodo.

In tempi successivi, al mutare delle condizioni e nella necessità di tutelare la crescita del sistema, il bilancio si configura come uno *strumento «di comportamento»* per il soggetto economico: nella redazione del documento annuale, infatti, si provvedeva ad una rilettura del dato consuntivo e, a mezzo di confacenti «politiche di bilancio», si interveniva sulle stime e sulle congetture di fine periodo per assegnare una sorta di risultato perequato, più o meno regolare nel medio termine, in grado di stabilizzare la remunerazione del capitale di proprietà senza ledere le prospettive funzionali del complesso (*reddito consumabile* o *distribuibile*).

Per un approfondimento dell'impostazione si rimanda estesamente alle note pagine di ONIDA, *Bilancio*, nonché allo scritto *Natura e limiti*. Una prima e ampia rassegna evolutiva in materia di bilancio è in POLI, *Bilancio*.

² Nella teoria italiana, il rinnovamento del sistema dei valori di bilancio è anzitutto rinnovamento del concetto sottostante di *reddito*. Una volta posto il bilancio come *strumento «di informazione»*, ciò che ha caratterizzato i prospetti è l'esternazione del *reddito prodotto* dalla gestione, ossia di un indicatore tendenzialmente oggettivo dell'attività realizzata, ove possibile determinato con procedure contabili imparziali, precostituite, slegate dall'interesse particolare del *management* e non intaccate da politiche di conguaglio tracciate in una prospettiva temporale pluriennale.

Sul bilancio di esercizio come *strumento «di informazione»* – e sulla mansione ricoperta dai *principi contabili* – si segnalano, fra le prime e autorevoli testimonianze della dottrina nazionale: AMODEO, *Bilancio* e, ancor prima, *Standard*; CODA, *Principi*; DEZZANI, *Principi*; ONIDA, *Bilancio*; POTITO, *Principi*; PROVASOLI, *Bilancio*; VIGANÒ, *Informazione*.

³ Per un'analitica ricognizione delle caratteristiche «qualitative» riposte nel bilancio esterno, si fa rinvio alle numerose pubblicazioni sul tema.

La rilevanza sociale dell'azienda si esprime in una continua interazione con i vari *stakeholders* e, tramite il bilancio, comporta la periodica divulgazione di un messaggio di taglio sufficientemente trasversale, da ciascuno percepibile grazie a una traccia *unica e minima*, su base obbligatoria (*mandatory disclosure*).

A questo punto, è bene aggiungere qualche puntualizzazione.

Nulla è da eccepire circa la fissazione di *standards* che valgano a suffragare la formazione del bilancio. Come premesso, è l'influenza anglosassone ad aver caldeggiato l'approccio; mentre le sofferte revisioni del quadro normativo (invero, sempre ritardate) e la contestuale diffusione dei principi contabili (anzitutto locali, proprio per la dipendenza dal diritto) sono lo specchio di un orientamento acquisito anche in Italia, nonostante le limitazioni del caso.

Un serio problema, invece, risiede nella diversità dei bisogni conoscitivi che convergono sul bilancio di esercizio. È un problema strutturale, evidentemente⁴.

Il bilancio deve perseguire una sintesi di istanze variegate.

La sua *unicità* richiede l'equo *contemperamento di più finalità*, spesso fra loro piuttosto distanti e non comprimibili in maniera esaustiva; finalità che evocano la politica dei dividendi, il giudizio sugli amministratori, i rapporti con l'erario, la tutela dei dipendenti, dei creditori, degli investitori, e via discorrendo, così muovendo da un'eterogeneità di vedute che, tempo addietro, ha indotto persino ad immaginare la stesura di una *pluralità* di documenti per scopi differenziati⁵.

Non è questa l'occasione per ritornare su argomenti ormai accantonati, sebbene recuperabili al di fuori degli schemi legali.

Certo, *il bilancio non è in grado di assolvere a tutti i suoi obiettivi ideali*⁶ e l'introduzione dei principi contabili ha nettamente accresciuto la carica informativa del rendiconto, dotandolo di qualità prima ignorate.

Tuttavia, la mera *fissazione di procedure standardizzate non ricomponne la poliedricità delle prospettive* con le quali osservare la dinamica realtà aziendale; e finché le tante regole di generale accettazione – e di natura convenzionale – *restano calibrate negli ambiti locali* – e, quindi, *non armonizzate* – ne consegue che *la loro configurazione finisce con l'appiattirsi*, magari inconsapevolmente, *sul substrato dominante nell'ambiente di riferimento*.

Ciò stante, l'esperienza italiana è la riprova di questo connaturato difetto, ancor più accentuato dall'invasivo condizionamento del diritto societario.

Per tradizione, *il sistema nazionale di regolazione contabile* ha una fisionomia di tipo *burocratico*, plasmata da un'*ingerenza legislativa di stampo gerarchico*, con meccanismi dipendenti da norme generali e astratte.

Le fonti codicistiche (codice di commercio e codice civile) hanno riservato una smodata attenzione alla disciplina di bilancio; e pure i tavoli di studio, succedutisi per istruire degli aspetti particolari, sono sempre stati frequentati da una larga maggioranza di giuristi (si pensi, ad esempio, alle commissioni per il recepimento delle direttive contabili europee).

In tale cornice, l'accoglimento degli *standards* di derivazione professionale ha scontato delle tenaci resistenze culturali, successivamente riuscendo a scalfire, con una lentezza forse ingiustificata, una parte di quell'impianto consolidato e proponendosi con efficacia volontaria e subalterna rispetto alle prescrizioni di provenienza statale.

⁴ Le fisiologiche limitazioni del bilancio pervadono le trattazioni della scuola redditualista, nella consapevolezza che la misura del reddito, per quanto puntuale, «prescinde da alcuni aspetti, da molti rapporti e da numerose circostanze essenziali per la comprensione e per la configurazione adeguata della dinamica economia d'azienda». ZAPPA, *Produzioni*, p. 110.

⁵ L'ipotesi è in CATTANEO, *Bilancio*, p. 33 ss. Sul punto, CAPALDO, *Obiettivi*, pp. 258-263, ha teorizzato un c.d. «*bilancio aperto*», tecnicamente piegabile a *più esigenze di conoscenza*.

⁶ Per una riflessione sulle carenze del bilancio ordinario, v. POTITO, *Limiti*, p. 506 ss.

I primi lavori nel campo della standardizzazione risalgono alla *Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili* (CSPC), ovvero all'iniziativa di una rappresentanza dei *Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti* (CNDC) e, poi, dei *Ragionieri* (CNR), con un *comitato tecnico* preposto alla formulazione di regole, pareri e quant'altro di concreto sussidio all'architettura del bilancio⁷ (giova ricordare che gli *standards* italiani furono presto collegati al riordino delle società quotate, con espliciti rinvii da parte dell'autorità di vigilanza)⁸.

Attualmente, con gli ulteriori sviluppi di riforma, detta mansione appartiene all'*Organismo Italiano di Contabilità* (OIC).

A tale ente – creato sotto la veste di fondazione – è stata assegnata una serie di compiti, fra cui quello di *ridisegnare il corpo dei principi contabili italiani*: nell'organigramma è stato previsto un *comitato tecnico-scientifico*, il quale ha provveduto al completamento di propri documenti, rettificativi di contributi delle pregresse commissioni e introduttivi di tematiche nuove, oltre a una gamma di interpretazioni su punti sparsi della contabilità d'azienda⁹.

Come si vedrà, all'OIC è richiesto pure un costante e costruttivo *rapporto con i corrispondenti organismi internazionali*, proprio per partecipare attivamente alla mappatura del percorso di armonizzazione.

Un notevole discrimine è la *struttura* assunta dalla fondazione.

In effetti, la compagine dell'OIC non è stata circoscritta ai soli membri della professione contabile, ma si è subito allargata ospitando i rappresentanti delle tante istituzioni e categorie interessate all'informazione periodica¹⁰.

La diversificazione di soggetti (già varata nello IASB) vuole stimolare la massima partecipazione intorno all'allestimento degli *standards*.

Per il resto, persiste l'aspirazione a una salda legittimazione dell'ente fra i protagonisti del diritto contabile. La vasta e qualificata articolazione delle categorie coinvolte, infatti, rende plausibile un formale innalzamento del ruolo che l'organismo ricopre in materia, atteso che l'attività dell'OIC oggi prosegue, essenzialmente, su un piano di autonoma cooperazione nell'elaborazione e nell'interpretazione della norma.

Nondimeno, è sperabile che in un futuro, all'ampliarsi del consenso esterno, si voglia ricorrere a fattispecie stabili di delega giuridica, con cui il legislatore ritenga di demandare all'OIC la risoluzione di definite problematiche contabili (come successo, ad esempio, nel Regno Unito, ove la *Companies Act* riconosceva le promulgazioni dell'*Accounting Standards Board* – ASB)¹¹.

⁷ In Italia, il fenomeno nasce a *metà anni settanta*; fino al proprio avvicendamento (nel 2001), la *Commissione CNDC&CNR* ha prodotto e rivisto, fra l'altro, n. 30 documenti della serie «principi contabili».

⁸ In origine, un forte impulso all'applicazione dei principi contabili italiani è venuto dalla *Commissione Nazionale per le Società e la Borsa* (CONSOB), la cui attività ha avuto inizio in una fase pressoché contemporanea a quella degli organismi professionali sopra menzionati.

Nel corso degli anni, la stessa CONSOB ha avallato il ruolo suppletivo dei principi contabili, a questi rinviando per integrare e interpretare gli effetti di norme di legge.

Inoltre, proprio l'autorità di vigilanza dei mercati finanziari, di concerto con altre importanti istituzioni governative (*in primis*, la Banca d'Italia), ha provveduto all'emanazione di varie disposizioni sul bilancio.

⁹ Oltre ad aver rimodulato i principi della Commissione CNDC&CNR (fra quelli in vigore), l'OIC ha formulato molteplici documenti su varie tematiche (alcuni, frattanto, pure abrogati).

Di più recente emanazione sono i contributi rivolti agli strumenti finanziari derivati (OIC 32), al passaggio ai principi contabili nazionali (OIC 33) e – quale ragguardevole elemento di novità, perché preteso al di fuori della realtà delle imprese – agli Enti del Terzo Settore (ETS).

¹⁰ A tutt'oggi, nell'OIC confluiscono membri della professione contabile e di altri organismi – ad esempio, ASSIREVI (società di revisione), ANDAF (direttori amministrativi e finanziari), AIAF (analisti finanziari), ABI (banche), ANIA (assicurazioni), ASSILEA (società di leasing) e anche Assonime, Confindustria, Confindustria, ecc. – nonché di istituzioni governative (CONSOB, Banca d'Italia, Ministero dell'Economia, Ministero della Giustizia, IVASS e altre).

¹¹ Il ruolo e le funzioni dell'OIC sono rubricate nel nuovo art. 9-bis del d.lgs. n. 38/2005 (modificato con d.l. 30 di-

Riguardo la circostanza prefigurata, vi è una considerazione che merita di essere segnalata e che, in qualche modo, si riallaccia ai limiti del rendiconto quale rappresentazione sintetica e parziale dei fenomeni aziendali.

Come già accennato, il *modello nazionale di bilancio* si è affermato fin qui con *proprie e peculiari connotazioni*.

La dottrina ragionieristica ha insistito sul fatto che le motivazioni di tale modello vadano ricercate non solo fra i vincoli dell'ordinamento, ma anche fra gli elementi distintivi dell'*impresa caratteristica* italiana, prevalentemente di *dimensioni* medio-piccole e con *assetto proprietario* nelle mani di pochi soggetti, sovente a concentrazione chiusa e monofamiliare, sicché non troppo incline ad addentrarsi nelle fila di un *mercato finanziario* scarsamente progredito¹².

Le ripercussioni di tutto ciò sui prospetti legali sono risapute e hanno forzato certe asserzioni della scuola zappiana.

La sistemica priorità del reddito sul capitale, la modesta attenzione alla dinamica finanziaria, i legami fra competenza economica e prudenza valutativa, la convenzione del costo storico per le attività non numerarie, l'apprezzamento asimmetrico di taluni eventi gestionali e il tendenziale accoglimento di soli costi e perdite future presunte, sono alcune delle molte implicazioni che si combinano – con supremazia dei profili formali – nel documento destinato a pubblicazione; e il discorso potrebbe continuare, ricalcando l'attitudine a comprimere i margini di soggettività sulle operazioni in corso di svolgimento e, pertanto, ad esporre il reddito prodotto quale risultante dei cicli conclusi nel periodo amministrativo, allo scopo ultimo di custodire, in via preferibile, l'integrità nominale del capitale, cioè di quanto deputato alla salvaguardia degli interessi patrimoniali dei terzi, *in primis* dei creditori societari.

Le pagine seguenti daranno maggior respiro agli argomenti sfiorati.

Quella che va anticipata è la chiara incongruenza che una simile intelaiatura dimostra al confronto con le soluzioni approntate dai principi internazionali, anche perché difformi sono i contesti economici ove questi trovano ispirazione per impulso dei rispettivi *standard setters*.

La mancanza di un'adeguata armonizzazione, dunque, ritorna nei suoi effetti, a prescindere da un qualsiasi giudizio sulla razionalità degli approcci.

Al momento, va senz'altro scongiurata la sperequazione fra più aziende che, pur operando in affini o contigui ambiti di riferimento, si ritrovano ad obbedire a disposizioni diverse e, cioè, a procedure contabili diverse, con delle ineludibili ripercussioni sulla «altezza» dei valori e sulla qualità dell'informazione esterna (a cominciare dal necessario e complicato riallineamento delle disparità fiscali, fino ad arrivare alla comparabilità spaziale dei bilanci).

In Italia, il pericolo oggi esiste realmente, perché i regolamenti comunitari hanno imposto gli *standards* dello IASB soltanto a limitate categorie societarie; per le aziende finora escluse, invece, l'unica fonte legale permane il codice civile, peraltro reso oggetto di importanti linee di riforma¹³.

In ragione di ciò, l'OIC aveva provato ad avvalersi della funzione consultiva, redigendo delle proprie *proposte di modifica alle norme sul bilancio di esercizio*, nel lodevole tentativo di modernizzare le prescrizioni civilistiche e veder limare parecchie divergenze con le coordinate dello schema-IASB¹⁴.

cembre 2021, n. 228, in vigore dall'1° marzo 2022), il quale ne rimarca ancora il «supporto» all'attività parlamentare e governativa in sede di normativa contabile.

¹² La questione è stata puntualmente ridiscussa in VIGANÒ, *Bilancio*, capitolo 3.

¹³ L'ultimo e robusto intervento è nel d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 (*infra*, par. 3.1).

¹⁴ In ripresa di *obblighi di adeguamento giuridico* contenuti in apposite *direttive comunitarie*, nel 2006 una Commissione di studio dell'OIC stilò delle proposte di modifica alle norme sul bilancio di esercizio (il testo, però, non ebbe automatico riscontro dal legislatore nazionale).

In verità, in quella proposta-OIC si intravedeva una timida reticenza verso una integrale adesione all'impostazione internazionale; né poteva essere altrimenti, alla luce dell'impalcatura conservatrice del nostro diritto (si pensi alla radicata preminenza della logica prudenziale)¹⁵ o delle pressioni talvolta promanate da ascoltati gruppi d'interesse (all'emergere di opzioni reputate svantaggiose)¹⁶.

La transizione resta *in itinere* e non si esaurirà in tempi brevi, anche se le citate linee di riforma (su cui si tornerà più avanti) hanno comunque già virato nella direzione dello IASB, stavolta con l'*imprimatur* della direttiva comunitaria.

I principi internazionali segnano un orientamento univoco e da completare; mentre, dal canto opposto, è il caso di meditare sulla convenienza di una importazione istantanea di regole contabili, spesso molto sofisticate o gravose, causa l'intensità e l'entità degli oneri di adeguamento (c.d. *compliance costs*), che comunque potrebbero cogliere impreparati taluni sistemi informativi, soprattutto di aziende meno equipaggiate.

Per tanti motivi, insomma, pare che il contributo della *prassi professionale* sia un requisito ormai irrinunciabile, in Italia, persino volgendo verso zone di autentica *autoregolazione* che sappiano convivere *a latere* di leggi ordinarie.

Ovviamente, nell'ottica di un accurato spostamento verso lo *standard setter*, il modello contabile italiano si andrebbe a dispiegare, *de facto*, lungo una sorta di *configurazione «ibrida»*, dove a una formula rigida, di tipo «burocratico», si affiancherebbero – con l'azione dell'OIC – dei mirati e flessibili interventi di tipo «delegato».

3. I principi contabili internazionali: cenni generali

I principi internazionali di cui si discorre, come detto, sono diretta emanazione dell'*International Accounting Standards Board* (IASB).

Giusto a titolo di rapida ricognizione, l'organismo in discorso è nato come *International Accounting Standards Committee* (IASC), con il precipuo compito di promulgare i principi contabili applicabili in vari paesi e propensi a migliorare la qualità dell'informazione aziendale, specie in termini di trasparenza e comparabilità economico-finanziaria¹⁷. I correlati obiettivi della standardizzazione e dell'armonizzazione contabile, pertanto, sono stati subito elevati quale *mission* primaria dell'istituto, sebbene tra non poche difficoltà di implementazione.

I singoli principi, prima *International Accounting Standards* (IAS), sono stati *ab origine* prodotti in ordine sparso, come una mera successione di regole disarticolate e che lasciavano ai compilatori dei bilanci un'eccessiva discrezionalità nella cernita di diverse possibili alternative.

¹⁵ Malgrado le tendenze internazionali e il progressivo allentamento del suo rapporto con la competenza economica, in Italia la convenzione prudenziale resiste in capo ai principi di bilancio.

¹⁶ Casi emblematici evocano le *lobbying* delle società di *leasing*, restie alle locazioni con il *metodo finanziario*, o delle *banche*, che già nei paesi anglosassoni avevano osteggiato il *fair value* rilevato a conto economico per tutte le attività finanziarie. Cfr. ZEFF, *Lobbying*, pp. 49-50.

¹⁷ Lo IASC è stato fondato a Londra nel 1973 dalle associazioni professionali di Stati Uniti, Canada, Australia, Messico, Giappone, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania e Olanda, sorgendo in parallelo all'*International Federation of Accountants* (IFAC), organismo al tempo istituito con fini analoghi a quelli attribuiti allo IASC.

In passato, lo IASC prevedeva la presenza di un *Advisory Council*, con ruolo di supervisione, e di uno *Steering Committee*, con ruolo operativo e di selezione dei possibili argomenti da trattare. Poi si sono aggiunti il *Consultative Group*, composto dai rappresentanti di varie organizzazioni e lo *Standing Interpretations Committee*, con compiti interpretativi degli *standards*.

La crescita dello IASC, con il graduale ingresso di numerosi altri paesi, fra cui l'Italia (1980), ha infine ispirato la riforma conclusa nel 2000, con l'ampliamento della base organica dell'istituto e con l'assunzione della denominazione di IASB (dal 2001).

In effetti, gli organi deliberativi dello IASC erano ricoperti in maggioranza da professionisti contabili e a questi venivano richieste delle risoluzioni su temi prettamente tecnici, scaturiti dalla contingente osservazione della pratica.

Soltanto in seguito i principi internazionali hanno beneficiato di una maggiore organicità¹⁸, nel contempo sfruttando una trasformazione dell'ente.

Ciò per il peso crescente che questo ha conquistato presso le istituzioni e gli organismi mondiali, accreditandosi come autorevole punto di incontro su argomenti sempre più rilevanti e da estendere pure a *users* non appartenenti alla sfera degli esperti di *accounting*.

L'accentuazione di certi connotati pubblici ha suscitato, poi, la riforma dell'intero apparato, divenuto *International Accounting Standards Board* (IASB), proprio in virtù di un «*Board*» stabilmente aperto alla partecipazione delle categorie destinatarie dell'informazione contabile.

Inoltre, il rinnovamento ha coinvolto la conformazione degli *standards*.

Il vigente appellativo di *International Financial Reporting Standards* (IFRS), sottintende un radicale superamento di una prospettiva squisitamente contabile – da cui l'abbandono del termine «*accounting*» – per aggiungervi delle variegate forme di comunicazione qualitativa e/o descrittiva, idonee a rappresentare la complessità dei fenomeni con le vaste maglie del «*financial reporting*».

All'evoluzione metodologica degli IAS/IFRS si accennerà dopo, così come al *Framework for the preparation of financial statements* (in breve, *Framework*), ossia al «*quadro sistematico*» che l'allora IASC ebbe a delineare quale cornice di riferimento cui gli *standards* avrebbero dovuto individualmente rifarsi.

Per il momento, basta solo premettere che la costruzione del *Framework* costituisce tuttora un passaggio fondamentale per il modello di bilancio IASB, con una scansione delle *finalità conoscitive* che il documento deve privilegiare e, di conseguenza, con la specificazione di *coordinate generali* atte a sollecitare dei comportamenti contabili che siano coerenti con quel «quadro»¹⁹.

Circa la struttura di *governance* dello IASB, essa si sviluppa su tre livelli.

Al vertice vi è una *Foundation Monitoring Board*, con funzioni di controllo e di rapporto con l'esterno, composta da un gruppo di *capital market authorities*.

Il governo e le linee strategiche pertengono a un consiglio di c.d. *Trustees*, ossia di garanti selezionati su parametri di omogeneità geografica e culturale.

A valle sono collocati, con i rispettivi membri nominati dai *Trustees*:

- l'*International Accounting Standards Board* (IASB), fra l'altro deputato all'emanazione dei singoli *IFRS Accounting Standards*, nonché accompagnato, con patrocinio interpretativo, dall'*IFRS Interpretations Committee* (IFRIC);
- l'*International Sustainability Standards Board* (ISSB), preannunciato per l'emanazione degli *IFRS Sustainability Disclosure Standards* (in progress)²⁰.

¹⁸ La razionalizzazione degli *standards* volle prevedere una drastica riduzione delle opzioni contabili suggerite (proponendo, per ogni fattispecie, un trattamento preferito – c.d. *benchmark* – e, solo eventualmente, un trattamento consentito – c.d. *allowed*).

¹⁹ Per un'estesa trattazione del *Framework* si rinvia al capitolo 2.

²⁰ Nel 2021, la pervasività (multidisciplinare) del tema ha spinto la *IFRS Foundation Trustees* a istituire un «comitato» ad esso dedicato, autonomo rispetto a quello addetto all'area contabile, per emanare dei principi di bilancio in termini di «*sostenibilità*». Nel paragrafo finale si tornerà su un progetto che vorrebbe appagare delle subentrate istanze sugli effetti dell'attività d'impresa, in ottica ambientale (*Environmental*), sociale (*Social*) e di governo (*Governance*) (anche ESG).

Infine, trasversalmente alla struttura, si dispone l'*IFRS Advisory Council*, chiamato a fornire un supporto, di stretta natura consiliare, all'*IFRS Foundation*, allo *IASB* e allo *ISSB*.

La struttura dello *IASB* è schematizzata nella Tavola 1, esattamente ritratta da fonti ufficiali dell'istituto.

Tavola 1 – La struttura dello IASB



L'organigramma conferma la menzionata articolazione su più distinti livelli, da cui si diramano relazioni e collegamenti che poi si trasferiscono all'esterno, abbracciando l'attività di interlocutori lì non rappresentati.

La centralità del percorso, evidentemente, si compendia nella preparazione delle regole contabili, concertata fra le molte anime che convergono nello *IASB* (professionisti, accademici, revisori, analisti, investitori e altri *users*)²¹.

Nella condivisa partecipazione agli obiettivi dello *IASB*, l'*IFRS Foundation* viene pure affiancata dall'*Accounting Standards Advisory Forum (ASAF)*, formato da esponenti di organismi contabili, scelti per area geografica allo scopo di favorire attivamente il *collective engagement* e le *technical discussions*.

La procedura di emanazione degli *IAS/IFRS* è cadenzata in *step* consecutivi, dando vita al c.d. *due process*.

Anzitutto vi è una *proposta*, una base di riflessione proveniente da promotori – anche esterni allo *IASB* – e che viene istruita, con la collaborazione di un *Technical Staff*, muovendo dall'impianto del *Framework* e, nell'eventualità, dalle soluzioni già presenti presso altri organismi nazionali.

Dopo una fase di fitta consultazione con gli *standard setters* e previo parere dell'*Advisory Council*, l'argomento è incluso nell'*agenda* ufficiale dello *IASB*.

In avvio dei lavori preliminari, si creano gruppi ristretti (*working group*), con un mandato che risiede in un'analisi circostanziata dell'oggetto di indagine; per temi innovativi e rilevanti, il tutto può condurre alla redazione di un testo esplorativo ed esplicativo (*discussion paper*), sul quale si cercano i primi commenti.

²¹ Come detto, una caratteristica dello *IASB* (che ha influenzato l'*OIC*) è il coinvolgimento di una *diversificata platea di soggetti*. Attualmente, il *Board* è costituito da n. 11 membri effettivi.


Ferma restando la variabilità di una procedura che prevede ipotesi alternative (ad esempio, la possibilità che un *discussion paper* sia progettato su iniziativa di un singolo *standard setter* e poi pubblicato dallo IASB), lo stadio successivo porta alla composizione di una bozza di principio contabile (*exposure draft*), opportunamente divulgata al fine di ricevere, entro un certo lasso di tempo, osservazioni puntuali e motivate sulla fattibilità delle soluzioni suggerite.

Una volta acquisito un congruo consenso sul suo contenuto, l'*exposure draft* – se del caso, sottoposto ad acconce rettifiche – sarà approvato (a maggioranza) dai membri del *Board* e assumerà i connotati ultimi di *principio contabile*.

Giova segnalare, infine, che lo IASB riserva allo *standard* un ulteriore periodo di approfondimento: in concreto, dopo la sua pubblicazione, il documento è monitorato con pareri, incontri e altro, per controllare le reazioni alle novità e nemmeno escludendo di ricorrere a correzioni *ex post*²².

La successione essenziale del *due process* è schematizzata nella Tavola 2.

Tavola 2 – Il *due process* dello IASB



²² Per una disamina meno semplificata della suindicata procedura, si rinvia al documento prodotto dalla *Foundation*. In particolare, v. IFRS Foundation, *Due process handbook*.

3.1. (segue): l'adozione e l'omologazione in ambito comunitario

Nell'originaria accezione, gli IAS/IFRS si sono affermati quali principi di portata volontaria, sebbene la loro veloce diffusione nei sistemi economici li abbia presto eretti fra le fonti primarie dell'informazione di bilancio²³.

Dei limiti dell'armonizzazione contabile in ambito comunitario si è dato cenno a più riprese, in specie per il fisiologico scollamento con gli schemi giuridici in atto; per ovviare al problema, l'Unione Europea ha oggi deciso di agire in *via diretta*, disciplinando le modalità di uniformazione agli *standards* dello IASB e creando un collegamento, non sempre tassativo, con quanto in corrispondenza fissato nelle legislazioni locali.

Le tipologie di intervento sono svariate. La materia, infatti, è in persistente mutamento e le norme si avvicendano con non rara frequenza.

Nel presente paragrafo vengono citati i principali provvedimenti emanati, secondo la *consecutio* con cui si è disciplinato l'*iter* di unificazione contabile.

In sintesi, si possono individuare *due stadi fondamentali*:

- l'*adozione* degli IAS/IFRS, cui si è giunti utilizzando l'espedito giuridico del *regolamento*, senz'altro congeniale per l'*efficacia totale e immediata* con la quale si sovrappone agli ordinamenti nazionali (a differenza della *direttiva*, che postula, invece, un differito e duttile recepimento a livello locale);
- l'*omologazione* degli IAS/IFRS, anch'essa da ottenere con *regolamento*, strada necessaria al fine di certificarne la conformità ai precetti comunitari.

I principi IAS/IFRS sono stati introdotti, nel loro insieme e anche in Italia, con il *reg. (CE) 19 luglio 2002, n. 1606*.

Segnatamente, a partire dagli esercizi aventi inizio in data *1 gennaio 2005*, si è imposta l'*adozione* dei principi contabili internazionali alle *aziende quotate* nei mercati regolamentati e chiamate a redigere il *bilancio consolidato*.

Per le altre fattispecie, viceversa, la disposizione è stata meno imperativa.

In effetti, lo stesso *reg. (CE) n. 1606/2002 (art. 5)* ha assegnato a ciascuno Stato membro la *facoltà* di estendere gli IAS/IFRS alla redazione dei singoli *bilanci di esercizio* delle *aziende quotate*, nonché, analogamente, alla redazione dei *bilanci, consolidati e di esercizio*, delle *aziende non quotate*.

In ottemperanza a tale invito, la facoltà concessa ha trovato risposta, in Italia, nel *d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38* (il riepilogo è nella Tabella 1).

Testualmente, gli IAS/IFRS sono stati resi obbligatori, dall'*esercizio 2005*, nei *bilanci consolidati* di talune *aziende non quotate*, rimandando a società con strumenti finanziari diffusi, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari, nonché alle imprese di assicurazione; anche per i *bilanci di esercizio* delle *sudette aziende*, così come per i *bilanci di esercizio* delle *aziende quotate*, l'obbligo è stato sancito, ma dall'*1 gennaio 2006* e con mera facoltà per il 2005 (eccetto i bilanci individuali delle imprese assicurative, obbligate agli IAS/IFRS con decorrenza 2006 e soltanto se quotate e non consolidate).

Per le *altre aziende non quotate*, infine, l'impianto IAS/IFRS è *facoltativo*, ovvero *escluso*, per i soggetti minori ammessi al *bilancio in forma abbreviata*.

²³ Vicina allo IASB si pone l'*International Organization of Securities Commissions* (IOSCO), con funzioni di regolamentazione a livello mondiale delle *authority* di controllo borsistico.

Accordi fra IASB e IOSCO preludevano alla realizzazione di un *core accounting standard*, utilizzabile da società impegnate su più mercati finanziari. Nel prosieguo, la IOSCO ha seguito l'emanazione dei principi contabili internazionali e, dopo periodi di fervido dibattito, ha espresso parere favorevole ai pronunciamenti dello IASB. Inoltre, la stessa IOSCO è intervenuta per dirimere le difficoltà di riconciliazione fra IAS/IFRS e regole locali – per le società operanti sui mercati esteri – preferendo la redazione di un unico bilancio costruito con le tecniche IASB.

Tabella 1 – Applicazione degli IAS/IFRS in Italia

	Bilancio consolidato	Bilancio individuale
Società quotate	Obbligatorio	Obbligatorio
Società con strumenti finanziari diffusi	Obbligatorio	Obbligatorio
Banche e intermediari finanziari vigilati	Obbligatorio	Obbligatorio
Assicurazioni quotate	Obbligatorio	Obbligatorio (per coloro che non redigono il bilancio consolidato)
Assicurazioni non quotate	Obbligatorio	Escluso
Società incluse nel bilancio consolidato redatto da: – società quotate – società con strumenti finanziari diffusi – banche e intermediari finanziari vigilati – altre società che redigono il bilancio consolidato (escluso le minori) – altre società consolidate che redigono il bilancio consolidato (escluse le minori)	Facoltativo	Facoltativo
Altre società non consolidate da società che redigono il bilancio consolidato (escluse le minori)	◆ ◆ ◆	Facoltativo (con prima decorrenza da stabilire <i>ex lege</i>)
Società minori (art. 2435-bis c.c.)	◆ ◆ ◆	Escluso

Nell'adozione delle regole internazionali, l'Unione Europea ha contemplato un'analitica *omologazione* degli *standards*, per verificarne la compatibilità con i connotati giuridici ed economici riscontrabili nel territorio comunitario.

La fase in parola si racchiude in un c.d. *endorsement*, cioè in un apposito processo di natura *tecnica e politica*, al quale contribuiscono tre organismi:

- l'*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG), cui afferiscono le categorie interessate ai bilanci e cui pertiene la consulenza tecnica su tematiche annesse allo *standard* da accogliere (ad esempio, attestando che non contrasti con il principio comunitario della rappresentazione veritiera e corretta)²⁴.
- l'*Accounting Regulatory Committee* (ARC), preposto ad un giudizio politico sull'opportunità o meno di uno stabile inserimento dello *standard*;
- lo *Standards Advisory Review Group* (SARG), che conclude il percorso constatando l'obiettività e la neutralità dell'operato dell'EFRAG.

Il processo viene ratificato in sede parlamentare e sottoposto a pubblicazione sulla *gazzetta ufficiale europea*²⁵.

Su tale falsariga, dunque, la fase comunitaria di *endorsement* degli IAS/IFRS si è chiusa

²⁴ La c.d. *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) della Commissione Europea, subentrata nel 2022, ha inteso standardizzare la rendicontazione sulla sostenibilità, ripercorrendo, in concreto, il processo che già da tempo ha investito la comunicazione economico-finanziaria; ciò con il fine, appunto, di agevolare la transizione verso un mercato sostenibile e inclusivo.

Da qui, l'EFRAG ha ampliato la propria *mission* orientando le attività verso due pilastri:

- il *Financial Reporting Pillar*, in materia di *IFRS Accounting Standards*;
- il *Sustainability Reporting Pillar*, in materia di *IFRS Sustainability Standards*.

²⁵ Sull'*endorsement* e sul ruolo dall'EFRAG, v. ENEVOLDSEN, *European Financial Reporting*.

con il *reg. (CE) 29 settembre 2003, n. 1725*, avallando e recependo il contenuto degli *standards* all'epoca in vigore²⁶.

Questo significa che finalmente i soggetti obbligati o abilitati alla redazione dei bilanci consolidati e/o di esercizio con i principi IAS/IFRS hanno avuto a disposizione un *set* unitario di regole, al quale aderire in piena conformità.

I principi contabili sinora approvati dalla Comunità Europea sono elencati nella Tabella 2, con l'indicazione dettagliata dei regolamenti di omologazione, di sostituzione o modifica e, eventualmente, di soppressione.

Tabella 2 – IAS/IFRS omologati, modificati e sostituiti dai regolamenti CE

<i>Standard</i>	<i>Titolo</i>	<i>Regolamento di omologazione</i>	<i>Regolamento apportante modifiche, aggiunte o sostituzioni</i>	<i>Regolamento di soppressione o di sostituzione, con un nuovo standard, o di abrogazione di precedente regolamento</i>
IFRS 1	Prima adozione degli <i>International Financial Reporting Standards</i>	707/04	2086/04 2236/04 2237/04 2238/04 211/05 1751/05 1864/05 1910/05 108/06 69/09 254/09 494/09 495/09 1164/09 550/10 574/10 662/10 1254/12 1255/12 183/13 301/13 313/13 2343/15 2441/15 1905/16 2067/16 1986/17 182/18 1595/18 2036/21	1126/08

²⁶ L'unico ostacolo ha investito i principi contabili sugli strumenti finanziari (IAS 32 e 39).

Sono state lamentate alcune perplessità, specialmente nella prospettiva dei bilanci bancari, indi aggirate grazie a calibrati ritocchi apportati dallo IASB e con una convalida di tenore ridotto rispetto alle versioni originarie (*carve-out*).

I principali problemi hanno riguardato, invece, un'integrale adesione alla «*fair value option*» per le *attività e passività finanziarie* (infatti, l'EFRAG ne ha poi suggerito un utilizzo ristretto), nonché i riflessi contabili delle c.d. *operazioni di copertura*, soprattutto di *tassi di interesse e macro hedging* (pure qui l'EFRAG ha ritardato l'omologazione in vista delle modifiche IASB).

IFRS 2	Pagamenti basati su azioni	211/05	1261/08 495/09 243/10 244/10 1254/12 1255/12 28/15 2067/16 289/18 2075/19	1126/08
IFRS 3	Aggregazioni aziendali	2236/04	495/09 1254/12 1255/12 1361/14 28/15 1905/16 2067/16 1986/17 412/19 2075/19 551/20 2036/21	1126/08
IFRS 4	Contratti assicurativi	2236/04	108/06 494/09 1165/09 1255/12 1905/16 2067/16 1986/17 1988/17 25/21	1126/08 2036/21 sost.to dall'IFRS 17
IFRS 5	Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate	2236/04	1358/07 70/09 494/09 1142/09 243/10 1254/12 1255/12 2343/15 2067/16 2036/21	1126/08
IFRS 6	Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie	1910/05	1358/07 2075/19	1126/08
IFRS 7	Strumenti finanziari: informazioni integrative	108/06	1004/08 53/09 70/09 495/09 824/09 1165/09 574/10 1205/11 1254/12 1255/12 1256/12 2343/15 2406/15	1126/08